

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'erogazione e la fruizione del Servizio di Assistenza Domiciliare comunale.

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare comunale, in riferimento alla normativa vigente, assume un ruolo rilevante nelle politiche del Comune in materia di tutela e aiuto alla persona e di prevenzione delle situazioni di disagio. Nell'ottica di svolgere un intervento unitario, globale e integrato, il servizio interagisce attivamente con i servizi socio sanitari dell'Azienda U.L.S.S. competente territorialmente, quali i medici di base, il Distretto Socio-sanitario, le Unità Operative Distrettuali (UOD), il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), etc.

ART. 3 FINALITA' E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

1. Il servizio ha carattere di temporaneità, serve a rimuovere particolari difficoltà contingenti del singolo e dei familiari, collocandosi all'interno di un progetto globale di intervento verificato periodicamente dai servizi sociali nelle sue fasi. Cerca di evitare l'instaurarsi della dipendenza assistenziale assumendo una funzione complementare e non sostitutiva di eventuali diritti/doveri civili e sociali.

2. Gli obiettivi si possono riassumere nel:

- mantenere e favorire il recupero delle capacità e autonomie della persona;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali, stimolando la partecipazione dei familiari al fine di evitare forme di delega totale e di assistenzialismo;
- favorire e consentire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita sociale e familiare;
- promuovere la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti;
- prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione;
- ridurre/eliminare i rischi che possono comportare l'istituzionalizzazione.

ART. 4 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Rovolon che si trovino in particolari situazioni di necessità e non dispongano di sufficiente assistenza familiare a causa della solitudine o dell'impedimento dei familiari a prestarla, in particolare:

- anziani con ridotta autonomia o invalidi;
- disabili certificati non autosufficienti;
- minori a rischio per disagio socio-familiare;
- adulti in situazione di disagio per ragioni fisiche, psico - sociali e familiari, con pregiudizio per la salvaguardia dei bisogni essenziali di minori o inabili da loro dipendenti.

ART. 5

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

1. Gli interventi del servizio di assistenza domiciliare possono essere:

- Aiuto per il governo dell'alloggio:
 - riordino del letto e della stanza;
 - pulizia dei locali e dei servizi rispondenti ai bisogni primari dell'utente;
 - cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia;
 - prestazione e/o aiuto per il pranzo e per gli acquisti.

- Aiuto nelle attività della persona:
 - alzarsi dal letto;
 - pulizie personali, aiuto per il bagno;
 - vestizione;
 - nutrizione, aiuto nell'assunzione dei pasti.

- Aiuto a favore dell'autosufficienza giornaliera:
 - aiuto a una corretta deambulazione;
 - aiuto nel movimento di arti invalidi;
 - aiuto nell'uso di accorgimenti o altresì per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare.

- Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidono con quelle svolte normalmente dai familiari:
 - si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l'area sanitaria e socio-assistenziale, che comportano attività di semplice attuazione, quali massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, mobilizzazione dell'utente e interventi simili che si valutino non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona, in quanto essenziali all'attuazione di un programma assistenziale.

- Segnalazione al servizio sanitario competente di qualsiasi anormalità.
- Accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità.
- Collaborazione con i servizi volti alla socializzazione dell'utente.
- Attività di consulenza per i familiari degli anziani sulle modalità per una corretta assistenza degli stessi.
- Ogni altra mansione in sintonia con gli obiettivi del servizio di assistenza domiciliare.

ART. 6

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Assistenza Domiciliare comunale è attivato su segnalazione dei familiari dell'interessato, del medico curante o dei servizi sociali dell'A.S.L., o su richiesta dell'interessato, che dovrà comunque presentare domanda di ammissione al servizio, da compilarsi su apposito modulo e corredata da:

- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente;
- certificato medico, qualora ne ricorresse la necessità;
- ogni altra documentazione che il richiedente riterrà utile.

2. L'Ufficio Servizi Sociali istruisce e completa la pratica e la trasmette al Responsabile entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

3. Per l'ammissione al servizio dovrà essere valutata la situazione globale del richiedente con le modalità proprie del Servizio Sociale professionale (colloquio, visita domiciliare, analisi della documentazione), contestualizzandola all'interno della realtà socio-familiare di appartenenza.

4. Si avrà riguardo ad alcuni aspetti particolari che in caso di pluralità di richieste, ove vi sia indisponibilità per l'accesso, formeranno un'apposita graduatoria:

- aspetto sociale: verrà data priorità a persone e nuclei familiari in evidente stato di precarietà economica e in situazioni di emarginazione, e sarà valutata la presenza o meno di persone conviventi in grado di prestare adeguata assistenza;
- aspetto sanitario: avrà rilevanza la presenza di particolari patologie o stati precari di salute psico-fisica da valutare, comunque, in stretta collaborazione con il medico di base;
- aspetto economico: sarà data priorità alle richieste di singoli o nuclei familiari con reddito I.S.E.E. pari o inferiore a € 3.000,00.

5. Il Responsabile del servizio competente dispone l'attivazione del servizio con propria determinazione e comunica al richiedente l'ammissione o l'esclusione dal servizio.

6. E' consentito l'avvio del servizio in via d'urgenza, su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, qualora vi siano condizioni di emergenza, di precarietà psico-sociale o carenze igienico ambientali di gravità tale da far presupporre un maggior danno sia per il singolo che per la comunità in caso di mancato intervento. In tali casi, il Comune procederà in un secondo tempo all'integrale acquisizione della documentazione di cui all'art. 6 e al recupero degli oneri sostenuti, se dovuti.

7. Ferma la necessità di evitare il ricovero, l'intervento di assistenza domiciliare non deve, in generale, essere attivato, qualora sia possibile provvedere altrimenti. In particolare gli organi competenti all'attivazione del servizio presteranno particolare cura nell'accertamento che i familiari tenuti agli obblighi di assistenza materiale e morale osservino tali obblighi.

8. Nei casi di legge si provvederà a segnalare alle autorità competenti le situazioni più gravi, per inosservanza delle disposizioni normative in materia di obblighi di assistenza, e ciò al fine di curare l'osservanza della legge evitando l'abbandono a se stessi degli incapaci.

ART. 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. In base alla valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali viene formulata agli interessati la proposta di Programma di Intervento che contiene:

- gli obiettivi da raggiungere;
- la qualità delle prestazioni da erogare;
- la quantità e frequenza dell'intervento;
- la durata dell'intervento;
- la modalità di verifica ed eventuale riformulazione del Programma di Intervento;
- gli eventuali rapporti di collaborazione con volontari e associazioni operanti nel settore.

2. Gli operatori che compongono il gruppo operativo interdisciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare comunale sono il Responsabile di Area competente, l'Assistente Sociale e il personale addetto all'assistenza.

- a) L'Assistente sociale:
 - ha la responsabilità del servizio e provvede alla sua organizzazione generale e al lavoro sul caso particolare;
 - svolge l'istruttoria delle domande;
 - effettua la diagnosi psico-sociale in fase di accertamento o verifica degli stati di bisogno, e propone il programma di intervento;

- convoca e gestisce i momenti di confronto del gruppo;
 - mantiene e amplia i rapporti con la rete sociale del richiedente e con la rete dei servizi comunali e istituzionali operanti nel settore;
 - segue alcune pratiche amministrative nell'interesse di questi ultimi presso Enti e Istituzioni.
- b) L'Addetta all'assistenza:
- svolge le prestazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - registra su apposite schede la tipologia e i tempi delle prestazioni effettuate, facendole sottoscrivere dall'utente o da un suo familiare, e consegnandole al Responsabile del servizio a fine mese.
3. Il Gruppo interdisciplinare si incontrerà periodicamente a supporto della metodologia di lavoro al fine di:
- scambiare informazioni e conoscenze tra gli operatori, sia sul singolo caso che sull'attività globale del servizio;
 - definire le modalità tecniche degli interventi e la loro reciproca integrazione;
 - verificare il lavoro svolto, l'efficacia degli interventi e discutere eventuali riformulazioni del Programma di intervento;
 - formulare il piano di lavoro settimanale.
4. Il Gruppo potrà essere integrato da altre figure che abbiano particolare importanza nella gestione del caso, quali il medico curante.
5. L'Assistente sociale si recherà ogni due mesi, e ogni qualvolta fosse necessario, presso il domicilio dell'utente al fine di verificare l'efficacia del programma di intervento.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DELL'UTENTE

1. L'utente è corresponsabile del Programma di Intervento accettandone i termini. Gli sono garantite l'opportunità e gli strumenti per comunicare con l'assistente sociale e l'amministrazione comunale.
2. L'utente mantiene un comportamento rispettoso della persona e della professionalità dell'Addetta all'assistenza.
3. L'utente è chiamato a collaborare con il Gruppo di lavoro interdisciplinare:
- segnalando le irregolarità e inadempienze dell'intervento;
 - attestando l'effettivo svolgimento della prestazione con la sottoscrizione delle schede di registrazione;
 - avvertendo l'Ufficio Servizi Sociali di eventuali cambiamenti d'orario entro il venerdì della settimana precedente il cambiamento, salvo urgenza sopravvenuta, pena il pagamento dell'intervento sebbene esso non sia stato effettuato;
 - pagando regolarmente le quote di partecipazione alla spesa entro 10 giorni dal ricevimento del bollettino di conto corrente postale, e segnalando eventuali variazioni reddituali e della composizione del nucleo familiare.
4. Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'utente dovrà rinnovare la domanda per beneficiare del servizio, segnalando le eventuali variazioni del reddito I.S.E.E.

ART. 9 CESSAZIONE, SOSPENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza domiciliare può cessare in caso di:
- richiesta sottoscritta dall'utente;
 - decesso o ricovero definitivo presso istituti;

- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.

2. Il servizio domiciliare viene sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente e in caso di particolari necessità organizzative del servizio, previo avviso all'utente. Qualora l'utente non si attenga alle norme del presente Regolamento e/o non provveda al versamento delle relative quote contributive, l'amministrazione comunale, previo avviso, sospenderà il servizio fino a regolarizzazione della posizione.

3. Il servizio domiciliare può essere modificato nelle presenze e nelle ore in relazione alle necessità dell'utente e in caso di particolari necessità organizzative del servizio, previo avviso all'utente.

ART. 10 CONCORSO DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Sono previste forme di concorso dell'utenza alla spesa del servizio, differenziate per fasce di reddito, in misura compresa tra il 10% e il 50% del costo orario. Il servizio è gratuito per gli utenti con reddito I.S.E.E. pari o inferiore a € 3.000,00.

2. La soglia di reddito I.S.E.E. entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni è fissata in € 11.000,00.

3. Le fasce di reddito e le percentuali di contribuzione a carico degli utenti sono determinate annualmente dalla Giunta comunale, tenuto conto degli impegni assunti dal Comune in ambito distrettuale in ordine alle politiche di Assistenza Domiciliare Integrata.

4. Le somme dovute dagli utenti a titolo di concorso spesa saranno corrisposte ogni due mesi. Il mancato versamento determinerà la sospensione del servizio fino a successiva regolarizzazione.

ART. 11 CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. Al fine di determinare la percentuale di contribuzione a carico dell'utente, si adopera l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 4.4.2001 n. 242.

2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

+0,35	Per ogni componente in più
+0,2	In caso di assenza di un coniuge in presenza di figli minori
+0,2	In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa
+0,5	Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, o con invalidità superiore al 66%

3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 3 del DPCM 4.4.2001 n. 242, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art. 4 del DPCM 4.4.2001 n. 242.

4. La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione è determinata considerando il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 come espresso nel DPR 223/89: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune", e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogati il Regolamento del servizio di assistenza domiciliare e le disposizioni contenute in altri regolamenti che risultino incompatibili con il presente Regolamento.

2. Le successive disposizioni integrative e correttive emanate dallo Stato e dalla Regione troveranno immediata applicazione a prescindere dalla formale modificazione del presente Regolamento.

3. In sede di prima applicazione, il termine per rinnovare la domanda del servizio di assistenza domiciliare è fissato al 31 dicembre 2002.